

Prof anti-Covid, uso improprio

Il ministero ai presidi: non vanno usati per le supplenze

DI MARCO NOBILIO

I docenti dell'organico Covid devono essere utilizzati per ridurre il numero di alunni per classe e devono avere un orario di lavoro stabile. Non si tratta, infatti, di risorse volte ad accrescere i posti di potenziamento, ma di docenti la cui funzione è quella di «garantire una migliore gestione dei gruppi classe, al fine di ottimizzarne la numerosità». Il monito viene dal capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del ministero dell'Istruzione, **Max Bruschi**, che ha bacchettato i dirigenti scolastici con una nota emanata il 9 dicembre scorso (2164/2020). Il capo dipartimento ha ricordato, inoltre, che la funzione del personale Ata, sempre dell'organico Covid, è quella di «attuare le attività necessarie alla garanzia del diritto allo studio nonché alla sicurezza e all'igiene degli ambienti».

Si tratta, dunque, di incrementi di organico di natura congiunturale finalizzati a fare fronte alle impellenti necessità dovute a prevenire e contenere i contagi. E non di mere risorse aggiuntive da utilizzare per

supplenze e lavori ausiliari. Bruschi ha anche richiamato l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'esigenza di assumere nelle scuole dell'infanzia e primarie docenti che siano «perlomeno iscritti al corso di laurea di Scienze della formazione primaria» e di assegnarli alle classi direttamente sull'orario curricolare. La nota, peraltro, reca le prime disposizioni per dare attuazione alle misure previste dall'ultimo decreto

del presidente del consiglio dei ministri emanato il 4 dicembre scorso.

Il decreto prevede che dal 7 gennaio prossimo anche nelle scuole secondarie di II grado alunni e docenti dovranno rientrare a scuola in presenza. Fermo restando che l'attività in presenza è prevista solo per il 75% degli alunni. A questo proposito Bruschi ha invitato i dirigenti scolastici ad organizzare il servizio in modo

flessibile anche per classi, per classi parallele e per indirizzi. Ciò in considerazione della necessità di garantire un ottimale svolgimento del servizio rispettando le norme anti-Covid. Il capo dipartimento ha ricordato che dovrà essere consentito anche lo svolgimento degli esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Che fanno comunque parte del secondo ciclo del sistema educativo di

istruzione e formazione. Bruschi ha anche raccomandato ai dirigenti degli ambiti territoriali di raccordarsi con i dirigenti scolastici per riferire ai tavoli di coordinamento per i trasporti che saranno attivati presso le prefetture.

—© Riproduzione riservata—

Supplemento a cura di ALESSANDRA RICCIARDI aricciardi@italiaoggi.it

SERVIRANNO A COLMARE LE LACUNE PROVOCATE DALLA DIDATTICA A DISTANZA

Pronti 20 milioni per le ripetizioni a scuola

DI CARLO FORTE

Ammontano a 20 milioni di euro i fondi stanziati per retribuire i docenti impegnati nel recupero degli alunni con lacune per effetto della sospensione delle attività didattiche in presenza. Lo prevede un emendamento al decreto-legge 137/2020 (cosiddetto decreto ristori) approvato dalle commissioni riunite (bilancio e finanza-tesoro) del senato la settimana scorsa (21.11). L'emendamento è stato presentato da **Bianca Laura Granato**, senatrice del Movimento 5 stelle. Le ore di insegnamento in più saranno retribuite applicando la tabella 5, allegata al contratto del 2007, che ancora si applica per effetto

del rinvio operato dall'articolo 1, comma 10, del vigente contratto di lavoro. L'importo previsto è di 35 euro lordi per ogni ora di attività di insegnamento aggiuntiva. Va detto subito che la misura vale solo per l'anno 2021. E la distribuzione delle risorse alle scuole non sarà automatica.

Il dispositivo prevede, infatti, che le istituzioni scolastiche dovranno farne richiesta e il ministero dell'Istruzione provvederà alla ripartizione. Le regole per la presentazione delle istanze da parte delle scuole e sulla ripartizione dei fondi saranno oggetto di un decreto del ministero dell'Istruzione. Che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Il testo (AS 1994) è attualmente in prima lettura e passerà a breve all'esame dell'aula del senato. In ogni caso il disegno di legge di conversione del decreto «ristori» dovrà terminare il suo iter entro il 27 dicembre prossimo. Considerati i tempi stretti è ragionevole ritenere che, dopo l'approvazione in aula al senato, la maggioranza blinderà il testo alla camera. E se l'opposizione dovesse fare ostruzionismo, il governo ricorrerà probabilmente allo strumento della fiducia. Uno strumento spesso inevitabile. Che però è la causa principale dell'estrema complessità della consultazione dei testi normativi, specie in materia economica.

—© Riproduzione riservata—

I posti di sostegno in deroga vanno con priorità ai prof di ruolo che hanno titolo all'assegnazione

DI CARLO FORTE

I posti di sostegno in deroga, autorizzati nell'organico di fatto, devono essere assegnati prioritariamente ai docenti di ruolo che abbiano titolo all'assegnazione provvisoria. A nulla rilevando che il termine finale delle operazioni di mobilità annuale sia stato fissato dall'amministrazione centrale al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento. Il diritto ad ottenere il movimento richiesto, infatti, insorge all'atto della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria in presenza dei requisiti previsti dalla normativa contrattuale. Dunque, prima del decorso del termine fissato dal ministero per tali operazioni. E in ogni caso, il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria prevale rispetto a quello dei docenti precari di vedersi assegnare incarichi di supplenza su tali posti. E questo il principio affermato dalla sezione lavoro del Tribunale di Milano con un'ordinanza emessa in sede cautelare il 7 dicembre scorso (Rgl 8047/2020). Il giudice del lavoro ha anche condannato l'amministrazione a «provvedere immediatamente all'assegnazione provvisoria» della docente ricorrente «sul posto di sostegno in deroga per l'anno scolastico 2020/2021» e al pagamento delle spese legali fissate

1.800 euro, più Iva (22%), contributi previdenziali alla cassa degli avvocati (4%) e un ulteriore 15% per le altre spese. Il caso riguardava una docente che aveva presentato una domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno. Ma l'ufficio scolastico della provincia richiesta non aveva accolto l'istanza perché le disponibilità di posti erano insorte dopo il 31 agosto. Termine, quest'ultimo, individuato dall'amministrazione centrale quale ultimo giorno utile per effettuare le operazioni.

L'amministrazione convenuta aveva eccepito che, la domanda fosse stata accolta tardivamente, ciò avrebbe comportato la necessità del rifacimento delle operazioni. In caso contrario, sempre secondo l'amministrazione, si sarebbe verificata una violazione del diritto di graduatoria degli aspiranti la cui domanda era già stata soddisfatta entro il 31 agosto. Dunque, senza poter contare sulle disponibilità sopraggiunte per effetto dell'autorizzazione di posti in deroga sul sostegno. Il giudice del lavoro, però, non ha sposato la tesi dell'amministrazione. Ed ha argomentato la decisione facendo presente che il termine individuato dal ministero non fosse perentorio, ma ordinatorio, vale a dire «un invito rivolto agli organi amministrativi ad organizzare

tempestivamente le assegnazioni al fine di assicurare la copertura delle cattedre alla data di inizio dell'anno scolastico». Perché, in caso contrario, l'eventuale perentorietà del termine avrebbe determinato: «la conclusione delle procedure di trasferimento in evidente pregiudizio dei diritti all'assegnazione provvisoria». Fermo restando che «alla data del 31.8.20, era già certamente sorto il diritto dei lavoratori all'assegnazione provvisoria che è stata disattesa illegittimamente».

Tanto più che il diritto era stato azionato con la domanda in epoca precedente alla scadenza del termine del 31 agosto. Ed era stato accertato dall'ufficio scolastico, sempre prima del decorso del termine del 31 agosto, tramite la formazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi titolo a partecipare ai movimenti. Il giudice del lavoro, peraltro, ha ritenuto non condivisibile anche la tesi dell'amministrazione secondo la quale l'accoglimento tardivo della domanda di assegnazione della ricorrente, sulla sede richiesta disponibile tra i posti in deroga, avrebbe comportato la lesione del diritto di concorrere a tale sede da parte degli altri docenti, la cui domanda era stata soddisfatta entro il 31 agosto. Anche perché ciò non ha impedito

all'amministrazione di disporre incarichi di supplenza annuale su tali sedi assumendo docenti non di ruolo, il cui interesse era comunque subordinato alla priorità del diritto dei docenti di ruolo di vedersi accogliere la domanda di mobilità annuale su tali cattedre disponibili.

La pronuncia del Tribunale di Milano costituisce un precedente importante in materia di mobilità del personale. Perché afferma anche il principio secondo il quale i diritti soggettivi contrattualmente sanciti pongono in capo all'amministrazione, in quanto parte datoriale, l'onere di sopportare gli effetti dei ritardi nelle procedure amministrative finalizzate alla mobilità avendo cura di non ledere i diritti dei docenti. Tanto più che l'interesse al ricongiungimento familiare si collega direttamente al principio di buona amministrazione (articolo 97 Cost.). La mobilità, infatti, «si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare» (si veda l'ordinanza 11243/2020 del Tribunale di S.Maria Capua Vetere).

—© Riproduzione riservata—